



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

## Giuri Assist

**Reddito d'impresa**

- 6 **Prova credito di imposta bene strumentale area svantaggiata** - Cassazione n. 20143 del 7/10/16
- 6 **Misura del credito di imposta bene strumentale area svantaggiata** - Cassazione n. 1691 del 26/1/16
- 6 **La plusvalenza deve essere dichiarata nel momento in cui si è realizzata, anche se successivamente viene meno** - Cassazione n. 24378 del 30/11/16
- 6 **Vitto e alloggio ad agenti e clienti per la presentazione della collezione di un'azienda di moda - sono spese di pubblicità interamente deducibili** - Cassazione n. 24227 del 29/11/16
- 7 **Ires al 50% - i soggetti che ne hanno diritto in concreto non devono esercitare attività commerciale (prevalente)** - Cassazione n. 25586 del 13/12/16
- 7 **La ristretta base societaria legittima la presunzione di distribuzione al socio di utili extracontabili** - Cassazione n. 27067 del 27/12/16
- 7 **Compensi amministratori sproporzionati non sono deducibili** - Cassazione n. 24379 del 30/11/16
- 8 **Area svantaggiata - il credito d'imposta per il fabbricato strumentale nasce con la costruzione** - Cassazione n. 20142 del 7/10/16
- 8 **Ammortamenti - l'annotazione tardiva ne determina l'indeducibilità** - Cassazione n. 24385 del 30/11/16

**Iva**

- 8 **Credito Iva a fronte di dichiarazione omessa** - Cassazione n. 24412 del 30/11/16
- 8 **Rimborso - irrilevanza mancanza modello VR (attiene a normativa non più operativa)** - Cassazione n. 26551 del 21/12/16
- 8 **Operazioni dell'esportatore abituale** - Cassazione n. 25704 del 14/12/16
- 9 **Indebito utilizzo in compensazione di credito inesistente** - Cassazione n. 26044 del 16/12/16
- 9 **Spese di ristrutturazione dell'immobile da adibire all'attività - detraibilità dell'imposta corrisposta** - Cassazione n. 26748 del 22/12/16
- 9 **Divieto di falcidiabilità del debito IVA solo nel concordato preventivo con transazione fiscale** - Cassazione, Sezioni Unite, n. 26988 del 27/12/16
- 9 **Trattamento delle attività di prostituzione** - Cassazione n. 22413 del 4/11/16

**Irap**

- 10 **Medici - con 2 studi e 2 segretarie sono soggetti all'Irap** - Cassazione n. 24078 del 24/11/16
- 10 **Medici - la dipendente addetta al centralino e alla ricezione dei pazienti non fa scattare l'Irap** - Cassazione n. 21140 del 19/10/16
- 10 **Medici - i compensi percepiti da strutture sanitarie non sono soggetti a Irap** - Cassazione n. 21139 del 19/10/16
- 10 **Medici - i beni strumentali rilevano solo se superano il minimo indispensabile** - Cassazione n. 21043 del 18/10/16
- 11 **Medici - pediatra con collaboratore part-time non è soggetto a Irap** - Cassazione n. 24529 del 30/12/16
- 11 **Medici - I criteri per la valutazione dell'autonoma organizzazione** - Cassazione n. 25962 del 15/12/16
- 11 **Medici - se corrisponde compensi elevati a terzi è soggetto a Irap** - Cassazione n. 26255 del 19/12/16
- 12 **Sindaci e revisori - L'amministrazione inizia ad abbandonare i ricorsi** - Cassazione n. 27332 del 29/12/16
- 12 **Commercialista - non si paga con la presenza di un collaboratore** - Cassazione n. 26263 del 19/12/16

## Giuri Assist

- 12 **Professionista - se impiega 2 dipendenti è soggetto a Irap - Cassazione n. 26255 del 19/12/16**
- 13 **Irap lavoratore autonomo – rilevano le caratteristiche delle attività svolte dal dipendente - Cassazione n. 23940 del 23/11/16**
- 13 **Agente di commercio - si applica solo se c'è autonoma organizzazione - Cassazione n. 24515 del 30/11/16**
- 14 **Agente di commercio - anche se è attività di impresa deve essere valutata la sussistenza dell'autonoma organizzazione - Cassazione n. 19899 del 5/10/16**

**Fiscalità persone fisiche**

- 14 **Se alla società sportiva dilettantistica è disconosciuto il regime agevolato l'istruttore perde la franchigia - Cassazione n. 24763 del 5/12/16**
- 15 **Prima casa - per il recupero dell'imposta non è necessaria l'instaurazione del contraddittorio preventivo - Cassazione n. 24831 del 5/12/16**
- 15 **Agevolazione "prima casa"- il venditore può essere responsabile in solido per le maggiori imposte - Cassazione n. 24400 del 30/11/16**
- 15 **Ritenute su somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo - la decadenza per il rimborso decorre dalla data della trattenuta - Cassazione n. 27070 del 27/12/16**
- 16 **Somme erogate dal fondo di previdenza complementare in base ad accordo transattivo con erogazione "una tantum" del capitale- costituiscono reddito di lavoro dipendente soggette a tassazione separata - Cassazione n. 26739 del 22/12/16**
- 16 **Legittima l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale a determinate condizioni - Cassazione n. 20799 del 14/10/16**
- 16 **Le agevolazioni sulle imposte indirette previste per l'edilizia popolare non si estendono ad altre fattispecie - Cassazione n. 20173 del 7/10/16**
- 16 **Compravendita di immobili- I soli valori OMI non sono sufficienti a legittimare l'accertamento - Cassazione n. 22221 del 3/11/16**
- 17 **Detrazione interessi passivi su mutuo per acquisto abitazione principale - si applica anche in caso di usufrutto, uso e abitazione ma non in caso di acquisto della nuda proprietà - Cassazione n. 22191 del 3/11/16**

**Tributi locali**

- 17 **ICI-IMU si paga anche in caso di occupazione d'urgenza - Cassazione n. 19041 del 27/9/16**
- 17 **Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) - Competenza - Cassazione n. 26268 del 20/12/16**
- 18 **Legittimità costituzionale IMU - Cassazione n. 280 del 8/11/16**

**Accertamento da studi di settore**

- 18 **Accertamento basato sullo scostamento dalle risultanze degli studi di settore - gravi condizioni di salute disattivano gli studi - Cassazione n. 25466 del 12/12/16**
- 18 **Accesso dei verificatori presso i locali dell'azienda per l'applicazione degli studi di settore - deve essere rispettato il termine di 60 giorni dal rilascio del PVC per l'emissione dell'avviso - Cassazione n. 25692 del 14/12/16**

**Accertamento questioni sostanziali**

- 19 **Redditometro - ammessa in taluni casi la presunzione di gratuità nei trasferimenti immobiliari - Cassazione n. 21142 del 19/10/16**
- 19 **Accertamento analitico-induttivo - Cassazione n. 20132 del 7/10/16**
- 19 **Vendita immobili - il mutuo degli acquirenti vale più delle quotazioni Omi - Cassazione n. 26485 del**

## Giuri Assist

- 21/12/16
- 19 **Redditometro - il contribuente non deve dimostrare il nesso di casualità tra il possesso del reddito e il sostentamento della spesa** - Cassazione n. 27069 del 27/12/16
- 20 **Pizzerie e ristoranti - l'accertamento può fondarsi sul consumo di acqua minerale** - Cassazione n. 25129 del 7/12/16
- 20 **Comportamenti antieconomici e legittimità dell'accertamento** - Cassazione n. 23795 del 23/11/16
- 20 **Indicazione delle rimanenze non distinte per categorie omogenee - legittima l'accertamento induttivo** - Cassazione n. 24016 del 24/11/16
- 20 **Accertamento sintetico nei confronti del coltivatore diretto - è legittimo se c'è divergenza tra reddito dichiarato e tenore di vita** - Cassazione n. 22426 del 4/11/16 e n. 23497 del 18/11/16

**Accertamento e riscossione questioni procedurali**

- 21 **Inopponibile all'Amministrazione il giudicato civile esterno se l'Amministrazione ne è estranea** - Cassazione n. 25309 del 9/12/16
- 21 **Amministratore di società di capitali - non è solidalmente responsabile per le sanzioni irrogate alla società per violazioni di norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi** - Cassazione n. 26042 del 16/12/16
- 21 **Società di comodo - adeguarsi al reddito minimo non consente l'emissione della cartella ex 36 bis** - Cassazione n. 25472 del 12/12/16
- 22 **L'Avviso bonario è impugnabile** - Cassazione n. 27494 del 30/12/16
- 22 **Maggiore imposta da controllo cartolare** - Cassazione n. 19860 del 5/10/16
- 22 **Controllo automatizzato e avviso bonario** - Cassazione n. 19893 del 5/10/16
- 22 **Controllo automatizzato e avviso bonario** - Cassazione n. 27495 del 30/12/16
- 22 **Controllo automatizzato e avviso bonario** - Cassazione n. 24018 del 24/11/16
- 23 **Cartella esattoriale - se non preceduta da avviso di accertamento è impugnabile anche per il merito** - Cassazione n. 24392 del 30/12/16
- 23 **Cartella non preceduta da avviso di accertamento - deve essere congruamente motivata** - Cassazione n. 24933 del 6/12/16
- 23 **Dichiarazione integrativa a favore e domanda di rimborso** - Cassazione n. 27221 del 28/12/16
- 23 **Prova della plusvalenza da cessione di immobili** - Cassazione n. 26279 del 20/12/16
- 23 **Società di persone e litisconsorzio nei confronti dei soci** - Cassazione n. 20165 del 7/10/16
- 24 **Legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento** - Cassazione n. 26295 del 20/12/16
- 24 **Contraddittorio endoprocedimentale** - Cassazione n. 25958 del 15/12/16
- 24 **Redditometro - Indice di maggior reddito IRPEF e prova contraria** - Cassazione n. 23794 del 23/11/16
- 24 **Accertamento fiscale con metodo standardizzato** - Cassazione n. 20187 del 7/10/16
- 24 **Ricorso per Cassazione e motivazione** - Cassazione n. 19903 del 5/10/16
- 25 **Accertamento e contraddittorio** - Cassazione n. 1986 del 15/10/16
- 25 **Valenza della presunzione semplice nell'accertamento induttivo** - Cassazione n. 19885 del 5/10/16
- 25 **Mancata risposta al questionario e mancato invio della documentazione richiesta** - Cassazione n. 21271 del 20/10/16

**Penale tributario**

- 25 **Operazioni soggettivamente inesistenti - Presupposto della non deducibilità dei costi** - Cassazione n. 21633 del 26/10/16

- 25 | **Prova della falsità del documento** - Cassazione n. 21294 del 20/10/16  
26 | **Omessa contabilizzazione somme** - Cassazione n. 47561 dell'11/10/16

### Contenzioso tributario

- 296 | **Prove dichiarative nel processo tributario** - Cassazione n. 22413 del 4/11/16  
26 | **Omessa esibizione di documenti e prova** - Cassazione n. 22743 del 9/11/16  
26 | **Mancata integrazione del contraddittorio** - Cassazione n. 25130 del 7/12/16  
27 | **Opposizione alla cartella di pagamento - scadenza del termine** - Cassazione, Sezioni Unite, n. 23397 del 17/11/16

### Fiscale - varie

- 27 | **Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario** - Cassazione n. 23019 del'11/11/16  
28 | **Agevolazioni piccola proprietà contadina** - Cassazione n. 19909 del 5/10/16  
28 | **Valore delle aree edificabili legato alla dichiarazione** - Cassazione n. 24713 del 2/12/16

## REDDITO D'IMPRESA

**Prova credito di imposta bene strumentale area svantaggiata****Cassazione n. 20143 del 7/10/16**

In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, co. 2, della L. n. 388/2000 è riconosciuto solo se il contribuente dimostra l'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa.

**Misura del credito di imposta bene strumentale area svantaggiata****Cassazione n. 1691 del 26/1/2016**

Il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, co. 2, della L. n. 388/2000 è riconosciuto per l'intero costo dell'investimento solo se, in applicazione del criterio del rapporto d'inerenza previsto dagli art. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del Tuir, il contribuente provi l'esclusiva strumentalità del bene acquistato (nella specie, un autoveicolo) all'esercizio dell'impresa, a prescindere dall'esistenza di mere indicazioni formali di qualità.

**La plusvalenza deve essere dichiarata nel momento in cui si è realizzata, anche se successivamente viene meno****Cassazione n. 24378 del 30/11/16**

Gli incrementi patrimoniali si denunciano secondo il criterio della competenza, che è inderogabile, non potendo il contribuente scegliere quando dichiarare le poste attive o passive a sua discrezione, dovendolo invece fare solo nel periodo indicato dalla legge come di competenza. È, dunque, obbligo del contribuente dichiarare la plusvalenza nel periodo in cui è formalmente realizzata, a prescindere da quando avviene materialmente l'incasso della somma lu crata.

In applicazione di tale principio, la plusvalenza realizzata con la vendita dell'azienda deve essere dichiarata secondo il criterio della competenza a nulla rilevando che eventualmente e successivamente, la vendita possa essere annullata con conseguente restituzione dell'incasso. I due momenti comportano due eventi fiscalmente autonomi:

- ✓ realizzazione della plusvalenza per mezzo della vendita;
- ✓ restituzione della somma conseguente all'annullamento, della vendita.

Così che, per il principio inderogabile di competenza, l'uno evento va dichiarato come guadagno e l'altro come perdita nei distinti momenti in cui formalmente si verificano.

Invece, il contribuente che, realizzata la plusvalenza, non la dichiara sul presupposto che verosimilmente non incasserà la somma, perché l'atto sarà annullato con conseguente obbligo di restituzione, dispone del principio di competenza a sua discrezione scegliendo il periodo temporale di riferimento dell'imposta, che invece è previsto per legge.

**Vitto e alloggio ad agenti e clienti per la presentazione della collezione di un'azienda di moda - sono spese di pubblicità interamente deducibili****Cassazione n. 24227 del 29/11/16**

Ai sensi dell'art. 108, co.2, del Tuir devono qualificarsi come spese di pubblicità (interamente deducibili) quelle sostenute dall'azienda di moda per offrire vitto e alloggio a propri agenti e clienti in occasione di un meeting (nella specie, una sfilata di moda), in quanto diretta a incrementare le vendite.

L'obiettivo perseguito con le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto laddove, invece, le spese di rappresentanza coincidono con la crescita d'immagine ed il maggior prestigio nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società.

Nella fattispecie, è stato ritenuto che la spesa sostenuta per la presentazione dei predetti capi da parte della società produttrice ad una clientela selezionata di soggetti operanti nel settore e probabili acquirenti, costituisca spesa destinata ad incrementare le vendite presso i predetti clienti e, quindi, spesa di natura pubblicitaria.

### **Ires al 50% - i soggetti che ne hanno diritto in concreto non devono esercitare attività commerciale (prevalente)**

#### **Cassazione n. 25586 del 13/12/16**

Ai fini del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota Ires, di cui all'art. 6, lett. h) del D.P.R. n. 601/1973, in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza o istruzione, come gli enti ecclesiastici, con fini di religione o di culto, non è sufficiente che detti enti siano sorti con tali fini, ma occorre, altresì, accertare che l'attività in concreto esercitata dagli enti non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e, inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e immediata con quei fini di religione e di culto, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti, dovendo altrimenti essere classificata come "attività diversa", soggetta all'ordinaria tassazione.

Il caso di cui si è occupata la Cassazione riguardava un pensionato (istituto di suore) che accoglieva studentesse lavoratrici per brevi periodi di tempo, per il quale avrebbe dovuto essere indagato, secondo la Suprema Corte, la sussistenza del presupposto oggettivo dell'agevolazione, vale a dire l'attività concretamente svolta dall'ente e, in particolare, il fatto determinante che le cosiddette "rette" devono essere significativamente ridotte rispetto ai "prezzi di mercato", onde evitare un'alterazione del regime di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di Stato.

### **La ristretta base societaria legittima la presunzione di distribuzione al socio di utili extracontabili**

#### **Cassazione n. 27067 del 27/12/16**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che, in tal caso, caratterizza, normalmente, la gestione sociale; tale presunzione - fondata sul disposto dell'art. 39, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Resta ferma la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti.

### **Compensi amministratori sproporzionati non sono deducibili**

#### **Cassazione n. 24379 del 30/11/16**

L'Agenzia delle entrate può sindacare l'ammontare del compenso degli amministratori anche in assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e di vizi negli atti giuridici della società. Tali compensi sono indeducibili qualora siano sproporzionati rispetto ai ricavi ovvero all'oggetto della società e non siano fornite "plausibili ragioni a giustificazione dell'ammontare" dei compensi.

**Area svantaggiata - il credito d'imposta per il fabbricato strumentale nasce con la costruzione****Cassazione n. 20142 del 7/10/16**

Il diritto al credito d'imposta di cui all'art. 8, co. 2, della L. n. 388/2000 per le aree svantaggiate sorge solo con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato strumentale all'esercizio dell'impresa. A tal fine non è, invece, sufficiente il mero acquisto dell'area edificabile destinata a ospitarlo, in quanto, dovendo i beni oggetto dell'agevolazione entrare in funzione entro il 2° periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il costo dell'area ove deve essere realizzato il fabbricato strumentale è legato alla sorte di quest'ultimo.

**Ammortamenti - l'annotazione tardiva ne determina l'indeducibilità****Cassazione n. 24385 del 30/11/16**

In sede di controllo, la rilevazione da parte dell'Agenzia della mancata annotazione degli ammortamenti sul registro dei beni ammortizzabili, entro il termine previsto, ne determina l'indeducibilità.

**IVA****Credito Iva a fronte di dichiarazione omessa****Cassazione n. 24412 del 30/11/16**

Se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario.

**Rimborso – irrilevanza mancanza modello VR (attiene a normativa non più operativa)****Cassazione n. 26551 del 21/12/16**

Il diritto di rimborso IVA è esercitato dal contribuente già mediante la compilazione del relativo quadro in dichiarazione annuale, sicché, anche in difetto di presentazione del modello VR (adempimento necessario solo a fini esecutivi), la domanda di restituzione non è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma soltanto al termine decennale di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c..

**Operazioni dell'esportatore abituale****Cassazione n. 25704 del 14/12/16**

La qualifica di esportatore abituale del contribuente non risulta decisiva ai fini della ricostruzione dell'imponibile in quanto non comporta la automatica ascrivibilità di tutte le operazioni alle cessioni all'esportazione non imponibili.

**Indebito utilizzo in compensazione di credito inesistente****Cassazione n. 26044 del 16/12/16**

Il controllo automatizzato del dato dell'impiego di un pregresso credito d'imposta inserito nella dichiarazione annuale IVA va compiuto correlando questo dato a quello presente nell'anagrafe tributaria relativo presentazione della dichiarazione annuale IVA nell'anno di maturazione del credito d'imposta in questione - si tratta di uno dei casi più tipici e semplici di controllo meramente formale, atteso che esso non tocca la posizione sostanziale della parte contribuente ed è scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e l'anagrafe tributaria esplicitamente consentito dall'art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972.

**Spese di ristrutturazione dell'immobile da adibire all'attività - detraibilità dell'imposta corrisposta****Cassazione n. 26748 del 22/12/16**

L'acquistamento dell'immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell'iva relativa alle spese sostenute per il suo acquisto o la sua manutenzione e ristrutturazione se, avuto riguardo all'utilizzo concreto dell'immobile, anche solo prospettico, è possibile dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che il medesimo è inerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa.

**Divieto di falcidiabilità del debito IVA solo nel concordato preventivo con transazione fiscale****Cassazione, Sezioni Unite, n. 26988 del 27/12/16**

La previsione dell'infalcidiabilità del credito IVA di cui all'art. 182 ter L. Fall. trova applicazione solo nell'ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale.

La sentenza 7 aprile 2016 pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa C-546/14, ha dichiarato compatibile la falcidiabilità del credito IVA in sede di concordato preventivo, in ragione della serietà del procedimento destinato a verificare l'impossibilità di una migliore soddisfazione della pretesa tributaria in caso di fallimento.

La regola dell'infalcidiabilità del credito IVA è inclusa nella disciplina speciale del concordato preventivo con transazione fiscale. E non si può pretendere di estenderla ai casi regolati dalla disciplina generale del concordato preventivo senza transazione - nell'ambito della disciplina speciale del concordato con transazione fiscale, la infalcidiabilità del credito IVA rappresenta un'eccezione alla regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati anche tributari.

**Trattamento delle attività di prostituzione****Cassazione n. 22413 del 4/11/16**

L'esercizio dell'attività di prostituzione, occasionale o abituale che sia, genera comunque un reddito imponibile ai fini IRPEF, trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi; il requisito della abitualità è rilevante ai diversi fini dell'assoggettamento dei proventi dell'attività di prostituzione anche alle imposte indirette (IVA) a norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all'IVA, l'esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

## IRAP

**Medici - con 2 studi e 2 segretarie sono soggetti all'Irap****Cassazione n. 24078 del 24/11/16**

Sussiste il presupposto impositivo Irap dell'autonoma organizzazione se il medico esercita la sua professione in 2 ambulatori, con attrezzatura eccedente il minimo indispensabile e con consistenti spese, corrispondendo a terzi (dipendenti non occasionali) rilevanti compensi.

La Cassazione ha richiamato il principio espresso dalle S.U. con la sentenza n. 9451/2016 in cui è stato chiarito che il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 ricorre quando il contribuente:

- ✓ sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- ✓ impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Nel caso di specie, dunque, è stato ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione non solo per la presenza di 2 dipendenti part time, ma anche per l'attrezzatura usata nei detti studi (considerata eccedente il minimo indispensabile), per la consistenza delle spese relative agli stessi studi, nonché per la non esiguità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

**Medici - la dipendente addetta al centralino e alla ricezione dei pazienti non fa scattare l'Irap****Cassazione n. 21140 del 19/10/16**

Il medico di medicina generale che si avvale di una dipendente addetta al centralino e alla ricezione dei pazienti non è soggetto a Irap.

**Medici - i compensi percepiti da strutture sanitarie non sono soggetti a Irap****Cassazione n. 21139 del 19/10/16**

Non sono soggetti a Irap i proventi che un professionista percepisce come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata. Pertanto, non sono soggetti a Irap i compensi che un medico percepisce per le attività da lui svolte "extra moenia" presso strutture sanitarie.

**Medici - i beni strumentali rilevano solo se superano il minimo indispensabile****Cassazione n. 21043 del 18/10/16**

Il requisito dell'autonoma organizzazione è evidenziato dalla esistenza di beni strumentali solo se i beni strumentali utilizzati eccedono il minimo indispensabile, secondo l'id quod plerumque accidit, per l'esercizio della professione.

**Medici - pediatra con collaboratore part-time non è soggetto a Irap****Cassazione n. 24529 del 30/12/16**

Alla luce della sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 9451/2016, la quale ha chiarito che il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini Irap non ricorre *tout court* per la semplice presenza di "lavoro altrui" essendo necessario accertare, in concreto, che il contribuente se ne avvalga "in modo non occasionale", e in misura tale da superare "la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive", è stata rilevata l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione basato "sulla sola circostanza di fatto della presenza di un collaboratore part-time, addetto alla sala di aspetto dello studio medico" del contribuente, medico pediatra convenzionato con il S.S.N.

**Medici - I criteri per la valutazione dell'autonoma organizzazione****Cassazione n. 25962 del 15/12/16**

Il presupposto impositivo Irap non può essere desunto (nella fattispecie per un medico) dall'esistenza di una struttura organizzata "per la presenza di un lavoratore dipendente" (segretaria) e di "beni-macchinari locati ed oggetto di ammortamento" (strumenti di diagnosi), oltre che sulla presenza di un reddito elevato. La Cassazione al riguardo ha richiamato la sentenza delle SS.UU. n. 9451/2016, che hanno chiarito che "il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- ✓ sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- ✓ impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui", in modo da superare "la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

In applicazione dei summenzionati principi stabiliti dalle SS.UU. per la valutazione dell'autonoma organizzazione si dovrebbe, invece, accertare in concreto che il medico, quale responsabile di un'autonoma struttura organizzativa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio della propria attività in assenza di organizzazione, e che si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, in misura tale da superare "la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

**Medici - se corrisponde compensi elevati a terzi è soggetto a Irap****Cassazione n. 26255 del 19/12/16**

Le SS.UU. con la sentenza n. 9451/2016 hanno chiarito che "il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- ✓ sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- ✓ impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui", in modo da superare "la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

Tale parametro orientativo è oltrepassato nel caso in cui il medico svolge la propria attività organizzando anche l'attività di altri professionisti individuati in base alle necessità del paziente laddove emergono notevoli compensi corrisposti a terzi (oltre 30.000 euro per ciascun anno considerato), posto che è evidente l'impegno finanziario del professionista per dotarsi d'ingenti ausili. Per far sorgere l'obbligo di pagamento del tributo basta, infatti, l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluenza, ovvero sia di un quid pluris che sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Il che rende ultronea ogni indagine sull'equivalenza o meno degli apporti collaborativi di prestatori di servizi rispetto a quelli di lavoratori dipendenti o similari, atteso che ciò che rileva, agli effetti impositivi è la sussistenza di un'autonoma e "non minima" organizzazione dei fattori produttivi.

#### **Sindaci e revisori - L'amministrazione inizia ad abbandonare i ricorsi**

##### **Cassazione n. 27332 del 29/12/16**

Con riferimento a una controversia relativa alla sussistenza del presupposto Irap per un sindaco e revisore contabile che svolge la propria attività con l'utilizzo di normale strumentazione contabile e informatica, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori, l'amministrazione ha rinunciato al ricorso, non ritenendo più utilmente sostenibile la controversia a seguito della decisione adottata dalle SS.UU. con la sentenza n. 9451/2016, con la quale è stato definitivamente stabilito che il presupposto della "autonoma organizzazione" non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

#### **Commercialista – non si paga Irap con la presenza di un collaboratore**

##### **Cassazione n. 26263 del 19/12/16**

L'esborso sostenuto dal ragioniere commercialista per dotarsi della collaborazione di un solo dipendente (di genere puramente esecutivo) non è sintomo della sussistenza dell'elemento idoneo ad integrare il presupposto d'imposta. Se il professionista si avvale di risorse strumentali e personali strettamente necessarie per l'esercizio dell'attività, non è soggetto a Irap.

La Cassazione al riguardo ha richiamato la sentenza delle SS.UU. n. 9451/2016, che hanno chiarito che "il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- ✓ sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- ✓ impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui", in modo da superare "la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

#### **Professionista - se impiega 2 dipendenti è soggetto a Irap**

##### **Cassazione n. 26255 del 19/12/16**

Le SS.UU. con la sentenza n. 9451/2016 hanno chiarito che "il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- ✓ sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

- ✓ impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui", in modo da superare "la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

In applicazione con i suddetti principi è stato ritenuto soggetto a Irap il professionista che erogava compensi a 2 dipendenti, posto che ciò evidenziava il presupposto dell'autonoma organizzazione.

#### **Lavoratore autonomo – rilevano le caratteristiche delle attività svolte dal dipendente**

##### **Cassazione n. 23940 del 23/11/16**

Sono stati chiariti 2 aspetti in merito all'esistenza dell'autonoma organizzazione ai fini Irap, con riferimento all'entità del reddito dei lavoratori autonomi, nonché alle mansioni che il dipendente del professionista può svolgere, secondo i principi affermati dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 9451/2016, affinché ciò non costituisca autonoma organizzazione:

- ✓ la disciplina dell'Irap assoggetta a imposta il professionista che si avvalga di un'autonoma organizzazione di supporto al proprio lavoro indipendentemente dai riflessi immediati che tale organizzazione determini sull'entità del suo reddito;
- ✓ le SS.UU. con la sentenza citata hanno chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell'autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell'Irap di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. In applicazione di tale principio, al fine di stabilire l'esistenza dell'autonoma organizzazione, non è sufficiente limitarsi a considerare l'esistenza di un'attività lavorativa alle dipendenze del contribuente ma è necessario indagare sulle caratteristiche di tale attività.

#### **Agente di commercio – l'Irap si applica solo se c'è autonoma organizzazione**

##### **Cassazione n. 24515 del 30/11/16**

Alla luce dell'art. 2 del D.lgs. n. 446/97 solo l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'Irap senza necessità di accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione. Diversamente, laddove l'attività di natura imprenditoriale sia svolta in forma individuale, ed in particolar modo laddove ricorra la figura del c.d. piccolo imprenditore, è stato affermato che l'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

È stata, altresì, sottolineata l'inapplicabilità del criterio stabilito per le imposte sul reddito dall'art. 55 del Tuir in base al quale si include nel reddito di impresa l'esercizio di tutte quelle attività che abbiano natura oggettivamente commerciale, senza tener conto del profilo quantitativo, cioè proprio della dimensione organizzativa dell'attività, nella quale deve essere valutato il peso del lavoro personale del soggetto, che quell'attività svolge, sull'impiego del capitale e sull'utilizzazione del lavoro altrui. Lo stesso art. 51 del Tuir considera le attività indicate dall'art. 2195 c.c. produttive di reddito di impresa "anche se non organizzate in forma d'impresa.

Dunque - come con riguardo alle figure dell'agente di commercio o dell'intermediario finanziario, le SS.UU, hanno concluso che, in tema di Irap, l'esercizio delle suddette attività "è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata" (Cassazione n. 12109/2009) - nel caso di specie, un piccolo imprenditore esercente il commercio al dettaglio di prodotti del tabacco che ha svolto la propria attività in modo esclusivamente personale, senza avvalersi della collaborazione di alcun dipendente, impiegando capitali di entità modesta e beni strumentali che rappresentano il minimo indispensabile per esercitare l'attività in quel determinato settore economico - mercantile, è stato ritenuto non soggetto a Irap.

#### **Agente di commercio - anche se è attività di impresa deve essere valutata la sussistenza dell'autonoma organizzazione**

##### **Cassazione n. 19899 del 5/10/16**

L'agente di commercio non è soggetto a Irap qualora non svolga attività autonomamente organizzata. Questa, in particolare, si configura quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, nonché quando impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La natura imprenditoriale dell'attività svolta non è di per sé decisiva ai fini della soggezione all'Irap, dovendosi, invece, procedere all'accertamento in merito allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata da parte del contribuente.

### FISCALITÀ PERSONE FISICHE

#### **Se alla società sportiva dilettantistica è disconosciuto il regime agevolato l'istruttore perde la franchigia**

##### **Cassazione n. 24763 del 5/12/16**

Ai sensi dell'art. 67 co. 1, lett. m) del Tuir, sono "redditi diversi" le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ... nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle Razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il regime di non imponibilità fino a 7.500 euro dei redditi percepiti di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), previsto dall'art. 69, co. 2, presuppone che i compensi in oggetto siano erogati da e nell'ambito di un'associazione di tipo sportivo-dilettantistico e quindi elemento determinante, ai fini del trattamento fiscale agevolato dei compensi percepiti dal collaboratore (nella fattispecie l'istruttore sportivo della società), è la natura del soggetto nei cui confronti le prestazioni sono eseguite.

Pertanto, il disconoscimento del regime agevolativo per la società sportiva (confermato da sentenza passata in giudicato) comporta la non applicabilità della c.d. franchigia di non imponibilità di 7.500 euro. Non rileva, a tal fine, il mero riconoscimento da parte del CONI della qualifica di società sportiva dilettantistica, essendo altresì richiesta dalla norma la riconducibilità dell'attività degli istruttori all'esercizio da parte della associazione (come tale qualificata) della attività sportiva dilettantistica.

**Prima casa - per il recupero dell'imposta non è necessaria l'instaurazione del contraddittorio preventivo****Cassazione n. 24831 del 5/12/16**

Sono legittimi gli avvisi di liquidazione emessi senza contraddittorio preventivo con il contribuente, in ipotesi di verifica, con esito negativo, presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria, dei presupposti per la fruizione di benefici fiscali della c.d. "prima casa" e non di verifica previo accesso o ispezione presso i locali del contribuente e previa redazione di P.V.C. Nel caso di specie era stata recuperata a tassazione la differenza tra l'aliquota ordinaria e quella agevolata per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale e l'imposta sostitutiva sul mutuo a causa del mancato trasferimento nei termini previsti nell'immobile per il quale si era usufruito dell'agevolazione.

Al riguardo, è stato richiamato il principio di diritto affermato dalle SS.UU. n.24823/2015 secondo cui "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attirare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito".

**Agevolazione "prima casa" - il venditore può essere responsabile in solido per le maggiori imposte****Cassazione n. 24400 del 30/11/16**

Il venditore di un immobile per il quale l'acquirente ha usufruito dei benefici "prima casa" è solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta di registro in caso di decadenza dall'agevolazione non imputabile, in via esclusiva, al comportamento dell'acquirente.

Nella fattispecie, la decadenza dall'agevolazione era dovuta a circostanza (quali le caratteristiche di lusso dell'immobile ai sensi del D.M. 2/8/69) non imputabile in via esclusiva a un determinato comportamento dell'acquirente (come avrebbe potuto essere una eventuale sua dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti del trattamento agevolato).

**Ritenute su somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo - la decadenza per il rimborso decorre dalla data della trattenuta****Cassazione n. 27070 del 27/12/16**

Il termine di decadenza per il rimborso Irpef con riferimento a ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni decorre dalla data del versamento dell'indebito.

La Cassazione, al riguardo, ha richiamato il principio di diritto affermato dalle SS.UU. con la sentenza n.13676/2014 secondo cui, nel caso in cui un'imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, art. 38 D.P.R. n. 602/1973) per l'esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario.

**Somme erogate dal fondo di previdenza complementare in base ad accordo transattivo con erogazione "una tantum" del capitale - costituiscono reddito di lavoro dipendente soggette a tassazione separata****Cassazione n. 26739 del 22/12/16**

In tema di Irpef, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forma di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto "zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del Tuir, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l'erogazione di tale prestazione in un'unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata.

**Legittima l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale a determinate condizioni****Cassazione n. 20799 del 14/10/16**

L'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata. Nel caso di specie era stato proposto ricorso avverso la comunicazione del concessionario per la riscossione di iscrizione ipotecaria su un fondo patrimoniale costituito dal contribuente unitamente alla moglie.

**Le agevolazioni sulle imposte indirette previste per l'edilizia popolare non si estendono ad altre fattispecie****Cassazione n. 20173 del 7/10/16**

È esclusa l'applicabilità delle agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall'art. 32, co. 2, del D.P.R. n. 601/1973, con riferimento alla concessione di prestiti per l'acquisto di case a cittadini meno abbienti da parte della Regione. L'agevolazione in parola si applica solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico.

**Compravendita di immobili - I soli valori OMI non sono sufficienti a legittimare l'accertamento****Cassazione n. 22221 del 3/11/16**

In caso di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva, il mero fatto che i corrispettivi di compravendita d'immobili divergano da quelli risultanti dai valori OMI, in mancanza di ulteriori prove a supporto da parte dell'Amministrazione, non possono dare luogo ad alcuna rettifica in capo al contribuente.

**Detrazione interessi passivi su mutuo per acquisto abitazione principale - si applica anche in caso di usufrutto, uso e abitazione ma non in caso di acquisto della nuda proprietà****Cassazione n. 22191 del 3/11/16**

Le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della proprietà di un immobile destinato all'abitazione ricomprendono anche gli atti traslativi aventi ad oggetto non solo la nuda proprietà ma anche l'usufrutto, l'uso e l'abitazione.

Pertanto, con riferimento alla detrazione degli interessi passivi su mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, il riferimento all'"acquisto dell'unità immobiliare" presente nell'art. 15, co.1, lett. b) del Tuir, rapportato all'esigenza dell'abitazione, non può che indicare un acquisto di un diritto (reale), quale che sia, in grado, per il suo modo di essere (usufrutto, all'uso e all'abitazione), di soddisfare l'esigenza dell'uomo all'abitazione.

Sul punto, la Cassazione ha richiamato la sentenza n. 2794/1992 della Commissione tributaria centrale, con la quale è stato chiarito che "Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, sesto comma, legge 22 aprile 1982 n. 168, in materia di trasferimento di fabbricati destinati ad abitazione non di lusso, è necessario l'acquisto della piena proprietà o di un diritto reale di godimento sul fabbricato da destinare a propria abitazione; non spettano pertanto le agevolazioni in caso di acquisto della nuda proprietà perché questa non dà diritto alla disponibilità dell'alloggio".

**TRIBUTI LOCALI****ICI-IMU si paga anche in caso di occupazione d'urgenza****Cassazione n. 19041 del 27/9/16**

L'occupazione d'urgenza, pur avendo carattere coattivo, non priva comunque il proprietario del possesso dell'immobile poiché il bene, sino a esproprio o ablazione, continua ad appartenere a costui, qualificandosi l'occupante quale un mero detentore. L'occupante è solo un mero detentore del bene, in quanto non si realizza l'elemento oggettivo del possesso, cioè la volontà di tenere la cosa come propria.

L'imposta, dunque, continua a gravare sul proprietario.

**Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) - Competenza****Cassazione n. 26268 del 20/12/16**

Spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, la "prima TIA", in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009 e con l'ordinanza n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo.

**Legittimità costituzionale IMU****Corte Costituzionale n. 280 del 8/11/16**

Dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della disciplina IMU per la Regione Sicilia. Il giudice rimettente riferiva che alcuni proprietari di fabbricati rurali e terreni agricoli iscritti al catasto terreni e fabbricati del Comune di Augusta, come tali assoggettati all'imposta municipale propria (IMU) nell'anno 2012, avevano proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana per ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Augusta con cui è stato approvato il regolamento concernente le modalità di applicazione dell'imposta stessa. L'illegittimità del regolamento deriverebbe dall'incostituzionalità dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'applicazione dell'IMU originariamente istituita dall'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), apportando delle modifiche al relativo regime.

**ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE****Accertamento basato sullo scostamento dalle risultanze degli studi di settore - gravi condizioni di salute disattivano gli studi****Cassazione n. 25466 del 12/12/16**

La procedura di accertamento standardizzato, mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standards in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivarsi obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente- nella motivazione dell'accertamento vanno espone le ragioni per la quale i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo presunzioni semplici ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, che va dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.

Facendo applicazione di tale consolidato principio ermeneutico, la documentazione prodotta dal contribuente da cui risultava che egli era già da molti anni afflitto da gravi malattie, ormai croniche, che non gli consentivano di svolgere in modo assiduo ed intenso la propria attività lavorativa, nonché che lo stesso contribuente risultava "pesantemente indebitato" (aveva posto in essere una ristrutturazione del debito derivante da un mutuo acceso precedentemente, in quanto il piano di ammortamento non era stato rispettato) è stata ritenuta idonea a superare la presunzione semplice derivante dai coefficienti parametrici e a inficiare la congruità dello studio di settore, non applicabile dunque alla concreta situazione personale del contribuente.

**Accesso dei verificatori presso i locali dell'azienda per l'applicazione degli studi di settore - deve essere rispettato il termine di 60 giorni dal rilascio del PVC per l'emissione dell'avviso****Cassazione n. 25692 del 14/12/16**

Nel caso in cui vi sia accesso dei verificatori presso i locali dell'impresa al fine dell'acquisizione degli elementi rilevanti in funzione dell'applicazione degli studi di settore e sia stato rilasciato alla parte, notificandoglielo, processo verbale di constatazione, la specie ricade sotto il dettato dell'art. 12, co. 7, della legge n.212/00, giusta il quale "... dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza". Ove l'avviso di accertamento sia notificato prima di detto termine, l'inosservanza "determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus".

**ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI****Redditometro - ammessa in taluni casi la presunzione di gratuità nei trasferimenti immobiliari****Cassazione n. 21142 del 19/10/16**

La presunzione relativa di liberalità, prevista dall'art. 26 D.P.R. n. 131/1986, ai fini dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento tra coniugi o parenti in linea retta, è applicabile anche per gli altri tributi, in tutte le controversie la cui soluzione dipende dalla qualificazione dell'atto come a titolo oneroso o a titolo gratuito, per cui il contribuente può usare la presunzione per contestare l'accertamento redditometrico dell'ufficio finanziario, effettuato ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973, con cui si individua un reddito conseguente l'acquisto di un immobile il cui dante causa sia un parente in linea retta o il coniuge.

**Accertamento analitico-induttivo****Cassazione n. 20132 del 7/10/16**

In caso di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio non può prescindere dai dati contabili del contribuente dei quali è in possesso, potendo soltanto procedere ad un completamento degli stessi mediante ricorso a presunzioni semplici idonee ad evidenziare componenti positive occultate o inesistenza di componenti negativi dichiarati.

**Vendita immobili - il mutuo degli acquirenti vale più delle quotazioni Omi****Cassazione n. 26485 del 21/12/16**

È legittimo l'accertamento effettuato nei confronti di un'impresa immobiliare basato sui prezzi di mercato e, in particolare, fondato sulla circostanza che l'ammontare del mutuo acceso dagli acquirenti è superiore al prezzo che risulta essere corrisposto.

Le quotazioni Omi che indicano prezzi di cessione degli immobili superiori rispetto a quelli praticati dall'impresa immobiliare cedente costituiscono semplici "... indicatori meramente orientativi e, dunque ... meri indizi che diventano utilizzabili qualora (e solo se) siano supportati da ulteriori elementi convergenti".

**Redditometro - il contribuente non deve dimostrare il nesso di casualità tra il possesso del reddito e il sostentamento della spesa****Cassazione n. 27069 del 27/12/16**

Per vincere la presunzione nascente dall'accertamento redditometrico la prova documentale contraria di cui è onerato il contribuente non riguarda la dimostrazione dell'impiego di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte negli acquisti effettuati, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del relativo possesso che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

La Cassazione ha, inoltre, affermato che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all'Agenzia delle Entrate giustifica l'esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell'Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione purché accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.

**Pizzerie e ristoranti - l'accertamento può fondarsi sul consumo di acqua minerale****Cassazione n. 25129 del 7/12/16**

È legittimo l'accertamento effettuato nei confronti di un ristorante-pizzeria basato sul consumo di acqua minerale, posto che tale prodotto deve ritenersi un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate sia nel settore del ristorante che della pizzeria.

**Comportamenti antieconomici e legittimità dell'accertamento****Cassazione n. 23795 del 23/11/16**

È illegittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un'impresa basato sull'antieconomicità, nel caso di specie rappresentata dalla bassa redditività derivante dalla strategia aziendale di espansione dei punti vendita in diverse località che necessita di investimenti in vista di futuri guadagni.

**Indicazione delle rimanenze non distinte per categorie omogenee - legittima l'accertamento induttivo****Cassazione n. 24016 del 24/11/16**

L'irregolarità del prospetto delle rimanenze finali dell'esercizio, che nel caso di specie non erano state raggruppate per categorie omogenee per natura e per valore, legittima l'accertamento induttivo tramite la determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto.

Se dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Pertanto, in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali, l'ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto. L'omissione delle scritture ausiliarie di magazzino, infatti, generando un impedimento alla corretta analisi dei contenuti dell'inventario, rifluisce sulla possibilità per gli accertatori di ricostruire analiticamente i ricavi di esercizio e determina perciò quella "inattendibilità complessiva delle scritture contabili" che è presupposto normativamente previsto ai fini del ricorso alla modalità induttiva dell'accertamento.

**Accertamento sintetico nei confronti del coltivatore diretto- è legittimo se c'è divergenza tra reddito dichiarato e tenore di vita****Cassazione n. 22426 del 4/11/16 e n. 23497 del 18/11/16**

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, e del D.M. 21/7/83, l'Amministrazione può legittimamente rettificare con metodo sintetico la dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (indici di spesa più vari), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo. In tal caso, incombe sul contribuente, a norma dell'art. 38, co.6 l'onere di provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate.

**ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI****Inopponibile all'Amministrazione il giudicato civile esterno se l'Amministrazione ne è estranea****Cassazione n. 25309 del 9/12/16**

È inopponibile all'Amministrazione finanziaria il giudicato civile esterno tra coloro che dall'atto costitutivo risultavano essere soci della società (S.a.s.) con il quale era stato accertato che uno di essi non è socio della società e che, perciò, non ha diritto agli utili. Al socio in questione l'Amministrazione aveva contestato l'omessa dichiarazione di reddito d'impresa.

È stato, dunque, escluso che possa essere invocata nel giudizio l'autorità della pronuncia quale giudicato esterno favorevole al contribuente, atteso che dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi (in questo caso l'A.F.).

Se è pur vero che il giudicato è in grado di esplicare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, tuttavia il prodursi di detta efficacia riflessa è impedita quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale previsione sia stabilita espressamente dalla legge, come nella disciplina dell'art. 1306, co. 2, c.c., in tema di obbligazioni solidali.

**Amministratore di società di capitali - non è solidalmente responsabile per le sanzioni irrogate alla società per violazioni di norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi****Cassazione n. 26042 del 16/12/16**

In tema di solidarietà tributaria, l'amministratore o legale rappresentante di società di capitali non è solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni, ad essa direttamente imputabili, di norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi contenute nel D.P.R. n. 600/1973, applicandosi il principio di solidarietà sancito dall'art. 98, co., del D.P.R. n. 602/1973 alle sole sanzioni civili previste dal titolo III di quest'ultimo decreto.

**Società di comodo - adeguarsi al reddito minimo non consente l'emissione della cartella ex 36 bis****Cassazione, n. 25472 del 12/12/16**

Non è legittima l'emissione diretta della cartella di pagamento se il contribuente si adegua al reddito minimo ma poi non versa. Il risultato del c.d. test di operatività non può dunque ritenersi di per sé idoneo a legittimare l'emissione della cartella ex art. 36 bis D.P.R. n.600/1973 senza la previa emissione di un avviso di accertamento ex artt. 38 e ss. del D.P.R. n.600/1973, costituendo il valore del test di operatività un dato meramente presuntivo, sulla base del quale il contribuente ben potrà fornire la prova contraria contestando le risultanze dei parametri e degli indici di cui all'art. 30 della legge n.724/1994.

# Giuri Assist

## **L'Avviso bonario è impugnabile**

### **Cassazione n. 27494 del 30/12/16**

Devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili

## **Maggiore imposta da controllo cartolare**

### **Cassazione n. 19860 del 5/10/16**

Ove il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo, la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, è ammissibile.

## **Controllo automatizzato e avviso bonario**

### **Cassazione n. 19893 del 5/10/16**

La comunicazione preventiva dell'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati errori nella dichiarazione. La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva di cui all'art. 36 bis, co. 3, d.P.R. n. 600/1973, ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente, ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.

## **Controllo automatizzato e avviso bonario**

### **Cassazione n. 27495 del 30/12/16**

La potestà dell'amministrazione finanziaria d'iscrivere direttamente nei ruoli l'imposta non versata dal contribuente, così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi, non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell'invito al versamento delle somme dovute di cui all'art. 60, co. 6, del d.P.R. n. 633/1972 (invito cui l'ufficio risulta tenuto "ex lege" al fine di consentire al contribuente il versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa - oggi sanzione amministrativa ex d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - pari al 60% della somma non versata), atteso che l'unica funzione del predetto avviso è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restando l'obbligo di corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo, "medio tempore" maturati).

## **Controllo automatizzato e avviso bonario**

### **Cassazione n. 24018 del 24/11/16**

Ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta.

**Cartella esattoriale - se non preceduta da avviso di accertamento è impugnabile anche per il merito****Cassazione n. 24392 del 30/12/16**

La cartella esattoriale non preceduta da atto di accertamento è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente. Nel caso di specie un promotore finanziario aveva presentato la dichiarazione dei redditi compilando anche il quadro relativo all'Irap ma omettendo di effettuare il relativo versamento. A seguito di controllo automatico della dichiarazione ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate effettuava la liquidazione dell'Irap indicata in dichiarazione ma non versata, con conseguente emissione della corrispondente cartella di pagamento.

**Cartella non preceduta da avviso di accertamento - deve essere congruamente motivata****Cassazione n. 24933 del 6/12/16**

Allorché la cartella di pagamento non sia stata preceduta da avviso di accertamento deve essere motivata "in modo congruo, sufficiente e intellegibile" e deve riportare l'indicazione del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato.

**Dichiarazione integrativa a favore e domanda di rimborso****Cassazione n. 27221 del 28/12/16**

Ribadita la specificità ed il distinto campo di applicazione delle norme dettate in materia di accertamento (D.P.R. n. 600 del 1973, D.P.R. n. 322 del 1998), di riscossione delle imposte (D.P.R. n. 602 del 1973) e di contenzioso tributario, sicché la possibilità per il contribuente di correggere errori od omissioni nella dichiarazione che si risolvano in suo danno (cd. in bonam pariem) integra una tutela distinta dalla domanda di rimborso e dai rimedi esperibili in sede giurisdizionale, così come il principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze.

**Prova della plusvalenza da cessione di immobili****Cassazione n. 26279 del 20/12/16**

La plusvalenza da cessione di immobili, oggetto di accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria, va verificata con riferimento al prezzo effettivo di cessione dell'immobile e non ad eventuali ipotetici valori del bene, com'erano quelli dell'OMI, per cui non è sufficiente il dato emergente da una perizia estimativa che non tenga almeno conto della finalità per la quale la stessa è stata redatta.

**Società di persone e litisconsorzio nei confronti dei soci****Cassazione n. 20165 del 7/10/16**

L'accertamento di maggior imponibile Iva a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità di un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello di unicità di accertamento e automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci.

Tuttavia, qualora l'Amministrazione abbia contestualmente proceduto, con un unico atto impositivo, ad accertamenti per Iva, Irpef ed Irap, a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile Iva, se non suscettibile di autonoma definizione, non si sottrae al vincolo necessario di litisconsorzio, attesa l'inscindibilità delle due situazioni.

**Legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento****Cassazione n. 26295 del 20/12/16**

In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Nel caso in cui il contribuente contesti anche genericamente la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, in ragione dell'immediato facile accesso ai propri dati, ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l'esistenza della delega. Solo in diversi contesti fiscali, quali ad esempio la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora, ed in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.

**Contraddittorio endoprocedimentale****Cassazione n. 25958 del 15/12/16**

Il difetto di contraddittorio determina la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo; a tal fine è necessario che siano prospettate in concreto le ragioni che si sarebbero potute far valere, allorché il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, mentre non è sufficiente la sola eccezione formale. L'opposizione deve, inoltre, rivelarsi non pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

**Redditometro - Indice di maggior reddito IRPEF e prova contraria****Cassazione n. 23794 del 23/11/16**

Le presunzioni poste dal redditometro sono solo relative. Il contribuente può fornire prova contraria a fronte della presunzione di maggior reddito desunto da indici di capacità contributiva ritenuti non compatibili con il reddito dichiarato ed evidenzianti uno scostamento dello stesso rispetto a quello induttivamente determinato.

**Accertamento fiscale con metodo standardizzato****Cassazione n. 20187 del 7/10/16**

L'accertamento con metodo standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente che ha l'onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame.

**Ricorso per Cassazione e motivazione****Cassazione n. 19903 del 5/10/16**

In sede di legittimità, qualora si deduca l'assoluta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, inficiato anche da errori di calcolo, il ricorso è inammissibile allorché non sia stato riportato il contenuto della motivazione dell'avviso di accertamento per violazione del principio di autosufficienza del ricorso medesimo.

**Accertamento e contraddittorio****Cassazione n. 1986 del 15/10/16**

La disciplina dei procedimenti di controllo formale delle dichiarazioni, ex art. 36 ter, D.P.R. n. 600 del 1973, è connotata dalla generale previsione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale.

La disciplina dei procedimenti di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, ex art. 36 bis, D.P.R. n. 600 del 1973, è caratterizzata, invece, dalla generale previsione di una forma molto più blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento.

**Valenza della presunzione semplice nell'accertamento induttivo****Cassazione n. 19885 del 5/10/16**

Negli accertamenti di tipo induttivo la presunzione semplice è superata dalla prova contraria del contribuente; ciò impone l'instaurazione del contraddittorio preventivo tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente, alla cui mancanza consegue, necessariamente, l'illegittimità dell'accertamento.

**Mancata risposta al questionario e mancato invio della documentazione richiesta****Cassazione n. 21271 del 20/10/16**

La mancata risposta al questionario di cui all'art. 32, n. 4, del D.P.R. n. 600/1973 e il mancato invio della documentazione richiesta non possono essere considerati in sede contenziosa a favore del contribuente, se l'Ufficio lo aveva informato delle conseguenze dell'inottemperanza.

**PENALE TRIBUTARIO****Operazioni soggettivamente inesistenti - presupposto della non deducibilità dei costi****Cassazione n. 21633 del 26/10/16**

Poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati, in genere, non sono utilizzati direttamente per commettere il reato ma, salvo prova contraria, per essere commercializzati, non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell'acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall'effettivo venditore perché non siano deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi relativi a dette operazioni, ferma restando, tuttavia, la verifica della concreta deducibilità dei costi stessi in relazione ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

**Prova della falsità del documento****Cassazione n. 21294 del 20/10/16**

- ✓ La detrazione IVA non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in specie della fattura, quale documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa. Ne consegue che, ove l'amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta alla stessa, che adduca la falsità del documento e quindi l'inesistenza di un maggior reddito imponibile, provare che l'operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere, anche attraverso elementi presuntivi, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare e solo qualora li ritenga dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, consentirà al contribuente di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;

- ✓ In materia di costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti, deve escludersi che la presenza in loco del manufatto oggetto delle operazioni contestate sia elemento probatorio sufficiente a dimostrare l'effettività del costo dedotto, in mancanza della prova dell'identità dei soggetti, diversi dagli emittenti delle fatture per operazioni inesistenti, che avrebbero eseguito materialmente l'opera e dell'ammontare dei pagamenti eseguiti in loro favore. Ciò in quanto l'onere probatorio gravante sul contribuente è l'effettività dell'operazione. Non si può escludere, quindi, il profilo dell'inesistenza soggettiva dell'operazione sulla base del mero dato dell'esistenza oggettiva dell'operazione medesima.

#### **Omessa contabilizzazione somme**

##### ***Cassazione n. 47561 dell'11/10/16***

Non rappresenta un'idonea giustificazione della mancanza nelle casse sociali di somme registrate in contabilità l'affermazione dell'imprenditore secondo cui quelle somme sono state destinate al pagamento di compensi versati a soggetti per prestazioni da quest'effettivamente svolte ma non correttamente contabilizzate.

### CONTENZIOSO TRIBUTARIO

#### **Prove dichiarative nel processo tributario**

##### ***Cassazione n. 22413 del 4/11/16***

Fermo restando il divieto di assunzione della prova testimoniale ex art. 7, D.Lgs. n. 546 del 1992, anche al contribuente deve essere riconosciuta la facoltà di avvalersi di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale. Queste, tuttavia, non possono costituire prova piena dei fatti affermati, ma hanno il valore probatorio, più limitato, proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.

#### **Omessa esibizione di documenti e prova**

##### ***Cassazione n. 22743 del 9/11/16***

La condotta rilevante, ai fini della applicazione della sanzione di inutilizzabilità delle prove definita dalla norma come "rifiuto", implica la coscienza e volontà dell'azione intesa ad impedire l'esibizione dei documenti richiesti dai verificatori e dunque presuppone, non soltanto l'esistenza, ma anche la disponibilità di tali documenti da parte del contribuente, venendo meno il rifiuto le volte in cui l'ostensione della prova sia impedita per cause non imputabili al contribuente.

I documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario in cui si controverta sulle imposte dirette, dei quali abbia in precedenza rifiutato l'esibizione all'Amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell'Amministrazione resistente.

#### **Mancata integrazione del contraddittorio**

##### ***Cassazione n. 25130 del 7/12/16***

Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

**Opposizione alla cartella di pagamento – scadenza del termine****Cassazione, Sezioni Unite, n. 23397 del 17/11/16**

- ✓ La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del Dlgs. n. 46/1999, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cosiddetta "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 ) in quello ordinario (decennale ), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
- ✓ La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della cosiddetta "ricomversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

**FISCALE – VARIE****Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario****Cassazione n. 23019 del 11/11/16**

Colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, co. 2, c.c. L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là dei beni lasciati dal de cuius. L'erede nei cui confronti il creditore faccia valere la propria pretesa creditoria illimitata - come nella fattispecie posta all'attenzione della Cassazione, con la notifica della cartella per l'intero importo del debito tributario - ha interesse a far valere la limitazione della propria esposizione debitoria mediante un accertamento giudiziale in mancanza del quale il titolo non sarebbe più contestabile in sede esecutiva. L'interesse del creditore è, invece, quello di fare accertare la sussistenza del debito tributario del de cuius che diventerà esigibile nei confronti dell'erede quando sarà chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. Alla tutela di entrambi gli interessi provvede la giurisdizione tributaria, la quale ha ad oggetto sia l'an che il quantum della pretesa tributaria, cioè l'esistenza e la consistenza dell'obbligazione tributaria, sicché spetta al giudice tributario l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta e dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti.

**Agevolazioni piccola proprietà contadina*****Cassazione n. 19909 del 5/10/16***

L'acquirente non perde le agevolazioni se il giudice accerta il possesso della qualifica d'imprenditore agricolo professionale alla data della stipula dell'atto notarile di acquisto. In tema di benefici a favore della piccola proprietà contadina, non è necessario il certificato di cui all'art. 4 della legge n. 604/54, rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario, da produrre entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto.

**Valore delle aree edificabili legato alla dichiarazione*****Cassazione n. 24713 del 2/12/16***

La dichiarazione ICI resa da ciascun contribuente, in assenza di dichiarazione rettificativa del valore, conserva effetto anche per gli anni successivi.